



Confcommercio per la Legalità e la Sicurezza

Guida al Rating di

LEGALITÀ

Non c'è sviluppo, non c'è impresa, senza legalità e sicurezza. Corruzione, malaffare, ma anche indifferenza, inefficienza e inerzia, contraffazione e abusivismo sono un'insidia per l'economia legale e la libera concorrenza e diventano terreno fertile per la criminalità che tenta di infiltrarsi nella nostra Economia divenendo una delle principali cause del mancato sviluppo.



Per questo Confcommercio si impegna ogni giorno come parte sociale, come organizzazione collettiva, come grande corpo intermedio a servizio delle imprese e del Paese, contro ogni forma di illegalità e per la promozione del diritto alla libertà di impresa.

Per questo Confcommercio, la più grande organizzazione di rappresentanza sul territorio nazionale, che rappresenta uno spaccato fortemente significativo della nostra economia, già nel 2011 ha voluto siglare con il Ministero dell'Interno un Protocollo Quadro per la Legalità e la Sicurezza delle Imprese con la finalità di prevenire, contrastare e reprimere qualsiasi tipo di infiltrazione della criminalità organizzata nel mercato nonché di qualsivoglia fenomeno criminale che limiti direttamente o indirettamente la libertà economica delle imprese; e di garantire un contesto sicuro per gli imprenditori, i loro collaboratori, i familiari, i dipendenti, i clienti, i fornitori. Uno strumento flessibile, strutturato per essere dettagliato, implementato, adattato attraverso l'adesione di componenti settoriali, territoriali e/o aziendali del sistema confederale su uno o più aspetti.

Per questo Confcommercio ha voluto fortemente che con il rinnovo di questo Protocollo fosse introdotta la possibilità per le imprese aderenti al Sistema Confcommercio di vedersi riconoscere una premialità in fase di conseguimento del punteggio di Rating di Legalità, punteggio che garantisce, oltre a evidenti benefici reputazionali, anche alcuni vantaggi previsti dalla legge.

Uno strumento importante dunque quello del Protocollo quadro per la Legalità e la Sicurezza, a disposizione di tutte le Associazioni e di tutte le imprese associate al Sistema Confcommercio.

Patrizia Di Dio

INDICE

Rating di legalità	1
› Vantaggi	1
› Chi può ottenerlo	2
› Requisiti di base	2
› Requisiti premiali e punteggio	6
› Come fare	8
› Protocollo quadro per la legalità tra Confcommercio e Ministero dell'Interno	9
Protocollo quadro per la legalità e la sicurezza delle imprese tra il Ministero dell'Interno e Confcommercio-Imprese per l'Italia	11
Codice etico di Confcommercio-imprese per l'Italia	18
› Premesse	18
› Art.1 - Doveri generali	19
› Art. 2 - Doveri dei livelli del sistema confederale	20
› Art. 3 - Principi di governance del sistema confederale	21
› Art. 4 - Doveri dei dirigenti associativi	21
› Art. 5 - Doveri del Presidente	23
› Art. 6 - Doveri del Direttore o Segretario Generale	24
› Art. 7 - Doveri dei dirigenti di struttura, dei dipendenti e dei collaboratori	24
› Art. 8 - Doveri delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi titolari del rapporto associativo	25
› Art. 9 - Doveri dei rappresentanti presso enti ed organismi esterni	27
› Art. 10 - Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo"	28
› Art. 11 - Organi di vigilanza	28

RATING DI LEGALITÀ

Il rating di legalità è uno strumento nato nel 2012 al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali¹.

Alle imprese interessate, che soddisfano le condizioni previste, viene riconosciuto un punteggio che, oltre a essere spendibile sul piano reputazionale, garantisce anche alcuni vantaggi.

Il rating è elaborato e attribuito dall'AGCM – Autorità garante della concorrenza e del mercato – su richiesta di ciascuna impresa, secondo i criteri e le modalità stabiliti in apposito regolamento dell'Autorità².

“ VANTAGGI

La legge prevede che si tenga conto del rating attribuito:

- › in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- › in sede di accesso al credito bancario³;
- › nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, sia ai fini di una riduzione della garanzia nei contratti di servizi e forniture, sia nell'ambito dei criteri premiali stabiliti dalle stazioni appaltanti ai fini della valutazione dell'offerta⁴;
- › nella determinazione del rating d'impresa⁵.

1 È previsto dall'[articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#).

2 L'ultima versione del regolamento è stata approvata con [Delibera AGCM del 28 luglio 2020, n. 28361](#).

3 Tali previsioni hanno ricevuto attuazione con il [Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE](#) – recante "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti".

4 Come previsto, rispettivamente, dagli articoli 93, comma 7, e 95, comma 13, del Codice dei contratti pubblici di cui al [D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#).

5 Come previsto dall'art. 213, comma 7, del Codice dei contratti pubblici di cui al [D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#).

CHI PUÒ OTTENERLO

Possono fare domanda per l'attribuzione del rating di legalità le **imprese** e gli **enti che svolgono attività d'impresa** che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

- › abbiano sede operativa in Italia;
- › abbiano realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro, imputabile all'ultimo esercizio chiuso nell'anno che precede la richiesta, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante dal bilancio di esercizio regolarmente approvato e pubblicato;
- › risultino iscritti nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.) da almeno due anni alla data di richiesta del rating.

Sul sito dell'AGCM è disponibile una **raccolta di FAQ** in cui vengono affrontati i dubbi più frequenti riguardo alla domanda di attribuzione del rating ⁶.

REQUISITI DI BASE

Per ottenere il rating l'impresa deve presentare all'Autorità, in via telematica, una **domanda sottoscritta dal legale rappresentante** compilando il formulario disponibile sul sito dell'Autorità, **con cui dichiara di rispettare i requisiti prescritti dal regolamento** in merito alla responsabilità delle figure apicali dell'impresa e della società controllante o della società o ente che esercitano attività di direzione e coordinamento, alla responsabilità amministrativa di impresa ai sensi del D. Lgs. 231/2001, all'eventualità che sia stata destinataria di provvedimenti di condanna o di accertamento di determinate violazioni, nonché all'impiego di strumenti di pagamento tracciabili per le transazioni di importo superiore alla soglia di legge per l'uso del contante⁷.

⁶ Le FAQ sono pubblicate al seguente indirizzo: <https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/domanda-di-attribuzione-del-rating-di-legalita/faq-risposte-alle-domande-piu-frequenti>

⁷ L'indicazione puntuale dei requisiti richiesti per l'attribuzione del rating è contenuta all'articolo 2, commi 2 e 3, del regolamento. Si applicano inoltre le ulteriori disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 – qui non richiamate – circa le deroghe a quanto ivi previsto.

In dettaglio

L'impresa deve dichiarare:

- › se impresa individuale, per quanto riguarda il proprio titolare, l'instatore, il direttore tecnico e i procuratori, se muniti di poteri tali da essere assimilati a quelli del titolare o con delega sulle materie di cui ai reati presi in considerazione dal regolamento

o

- › **se impresa collettiva**, per quanto riguarda i propri amministratori, l'instatore, il direttore generale, il direttore tecnico, i procuratori, se muniti di poteri tali da essere assimilati a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza o con delega sulle materie di cui ai reati presi in considerazione dal regolamento, il rappresentante legale, nonché i soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza o di controllo

e

- › **se riveste forma societaria ed è controllata o sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente**, per quanto riguarda gli amministratori della società controllante o della società o dell'ente che esercitano attività di direzione e coordinamento

che

- › non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
 - i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
 - i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche,
 - i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
 - i reati di cui agli articoli 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale,

- il reato di cui all'art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
 - il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
- › non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 del codice penale.

La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell'impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell'anno precedente la richiesta di rating.

Inoltre, **l'impresa deve dichiarare:**

- › che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- › di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell'uso del contante esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- › se impresa collettiva, di non essere controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, salvo che la società che ha presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui predetti soggetti

e che, **nei due anni** precedenti la richiesta di rating

- › non è stata destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata;
- › non è stata destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza

a quanto disposto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 27, comma 12 del codice del consumo;

- › non è stata destinataria di provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto dell'obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;
- › non è stata destinataria di provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con esclusione degli atti endoprocedimentali;
- › non è stata destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione;
- › non è stata destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che implicino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture.

Il rating **non può** essere **rilasciato** alle imprese:

- › destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive, salvo che ne sia sospesa la relativa efficacia;
- › nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento di cui all'art. 32, comma 1, ovvero di cui all'art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, limitatamente al periodo di efficacia del relativo provvedimento.

6 REQUISITI PREMIALI E PUNTEGGIO

- › Se l'impresa soddisfa **tutti i requisiti** di cui al paragrafo precedente, le viene attribuito il rating di legalità, **con un punteggio di una stella** ★

Nel caso in cui l'impresa soddisfi gli ulteriori requisiti previsti dal regolamento e riportati di seguito ("requisiti premiali"), il punteggio può essere aumentato fino ad arrivare a tre stelle ★★

A tale scopo, al ricorrere di ciascuna delle condizioni previste, il punteggio base sarà incrementato di un +. Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di una stella aggiuntiva ★

1. adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale, sottoscritti dal Ministero dell'Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;
2. utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
3. adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in *outsourcing*, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
4. adozione di processi volti a garantire forme di *Corporate Social Responsibility* anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità;
5. di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (*white list*);
6. di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto, nei contratti con i propri clienti, clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche;

7. di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto n. 6, **le imprese associate a Confcommercio possono fare riferimento al Codice etico confederale** deliberato dall'Assemblea Straordinaria il 18 marzo 2009 e successivamente modificato il 19 giugno 2014, che costituisce parte integrante dello Statuto e che, all'articolo 8, elenca i doveri delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi titolari del rapporto associativo⁸.

A tal fine sarà opportuno disporre della documentazione idonea a dimostrare l'adesione al Codice etico (ad es. il modulo sottoscritto al momento del rilascio della tessera associativa, nel caso in cui lo menzioni espressamente).

Inoltre, all'impresa verrà **attribuito un segno +** ove dimostri di aver denunciato all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal regolamento, commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; l'attribuzione del segno + è subordinata all'esercizio dell'azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.

Il punteggio sarà invece **ridotto di un segno +** ove nel Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, che integrano condotte di grave negligenza o di errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro. L'accertamento non potrà, in ogni caso, determinare una riduzione del punteggio base (pari a una stelletta ★).

L'impresa richiedente o alla quale è stato attribuito il rating è tenuta a **comunicare all'Autorità, pena la revoca del rating:**

- › **entro dieci giorni** da quando si verificano o dalla notifica dei relativi provvedimenti: gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori o che possono comportare la sospensione del rating⁹, la

⁸ Il testo del Codice etico è disponibile in questa guida a pag. 24, oppure al seguente indirizzo: <https://www.confcommercio.it/codice-etico>

⁹ Si tratta dei casi di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali e di sospensione decisa in presenza di un provvedimento oggetto di contestazione, disciplinati all'art. 6, commi 6 e 7, del regolamento.

perdita di requisiti premiali, l'iscrizione nel Casellario informatico delle imprese di annotazioni rilevanti;

- › **entro trenta giorni** da quando si verificano: le variazioni dei dati riportati nei propri certificati camerali rilevanti per il rilascio del rating.

““ COME FARE

Il rating viene attribuito esclusivamente tramite la piattaforma WebRating disponibile al seguente indirizzo: <https://rating.agcm.it/>¹⁰

Per l'utilizzo della piattaforma **è necessario** avere a disposizione:

- › un indirizzo di posta elettronica certificata
- › il dispositivo di firma digitale del rappresentante legale dell'impresa

L'Autorità decide in merito alla richiesta di attribuzione del rating **entro 60 giorni** dal ricevimento, fatti salvi i casi di proroga o sospensione previsti dal regolamento. In particolare, è previsto che il termine rimanga sospeso fino a 45 giorni nel caso in cui vengano richieste informazioni ad altre pubbliche amministrazioni.

Il rating ha durata di **due anni**, trascorsi i quali può essere rinnovato a richiesta dell'impresa. La **domanda di rinnovo** può essere presentata a decorrere da sei mesi antecedenti la scadenza del rating.

L'Autorità pubblica sul proprio sito l'**elenco aggiornato delle imprese** cui è stato attribuito il rating di legalità, dando evidenza, sino alla data di scadenza del rating o comunque per almeno sei mesi, anche di quelle alle quali sia stato revocato o annullato.

¹⁰ L'Autorità ha predisposto un documento di istruzioni operative all'uso della piattaforma disponibile al seguente indirizzo: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/rating/Istruzioni_WebRating_mod_reg_v7.pdf

““ PROTOCOLLO QUADRO PER LA LEGALITÀ TRA CONFCOMMERCIO E MINISTERO DELL'INTERNO

Il 14 luglio 2020 Confcommercio ha sottoscritto con il Ministero dell'Interno il nuovo **Protocollo quadro per la legalità e la sicurezza delle imprese**¹¹.

L'adesione al protocollo **consente l'attribuzione all'impresa di un +**.

L'adesione si formalizza tramite l'**adozione di una deliberazione** da parte dell'organo dotato di poteri di gestione e/o direzione, cioè da parte del consiglio di amministrazione per le società per le quali è previsto, del titolare per le imprese individuali o comunque del soggetto che detiene i poteri di gestione o vigilanza.

Con la deliberazione l'impresa deve quindi dichiarare due circostanze:

- › di essere associata al sistema confederale;
- › di aderire al Protocollo quadro del 14 luglio 2020

Dalla data di adozione della delibera di adesione al protocollo **l'impresa si impegna a:**

- › adottare specifiche misure organizzative per prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità, corruzione e infiltrazioni mafiose, anche attraverso il ricorso a codici di condotta o di autoregolamentazione finalizzati a garantire la trasparenza nei rapporti con la P.A. nonché una scelta responsabile dei propri partners commerciali, subappaltatori e fornitori;
- › denunciare alle autorità pubbliche competenti ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione avanzata nei propri confronti o nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti;
- › osservare le prescrizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e assicurare il pagamento delle

¹¹ Il testo del Protocollo è disponibile in questa guida a pag. 17 e all'**interno del sito associativo Confcommercio** come allegato della Comunicazione interna raggiungibile qui areariservata.confcommercio.it/-/0008038-2020

- retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti;
- › ricorrere a sistemi idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e dei pagamenti delle transazioni commerciali;
 - › non avvalersi, nell'ambito di procedure negoziali con la pubblica amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti.

PROTOCOLLO QUADRO PER LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA DELLE IMPRESE TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO E CONFCOMMERCIO-IMPRESA PER L'ITALIA

Il Ministero dell'Interno, con sede in Roma, piazza del Viminale n.1, rappresentato dal Ministro dell'Interno Dott.ssa Luciana Lamorgese;

CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia, con sede in Roma, piazza G.G. Belli n.2, rappresentata da Anna Maria Nocentini Lapini;

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- › un contesto di legalità e sicurezza è il presupposto per garantire i principi della libertà d'impresa e contribuire ad un sano sviluppo del mercato;
- › la "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", che è denominata in breve "CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia", è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro;
- › CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia costituisce il sistema di rappresentanza generale e unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono - in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica - nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti;

- › CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia associa oltre 700.000 imprese, del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti, delle professioni e ad essa aderiscono 90 organizzazioni territoriali, 99 organizzazioni di categoria e settore, 21 unioni regionali;
- › CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia, attraverso il proprio statuto e codice etico, riconosce i valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo e in particolare:
 - la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
 - il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
 - la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
 - l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
 - il rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, quale riflesso della democrazia politica ed economica che CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia propugna nel Paese;
 - lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- › il Ministero dell'Interno e CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia concordano sulla necessità di potenziare la collaborazione già in essere e di attivare sinergie mirate in funzione delle specificità territoriali e settoriali che caratterizzano l'imprenditoria italiana e il terziario di mercato in particolare;
- › al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, l'art.5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto il c.d. "Rating di legalità delle imprese", affidando all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) il compito di attribuirlo alle imprese richiedenti secondo i criteri e le modalità stabilite da un apposito

regolamento adottato, da ultimo, dalla stessa AGCM con delibera n. 27165 del 15 maggio 2018;

- › del rating di legalità si tiene conto ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento approvato con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico n. 57 del 20 febbraio 2014;
- › il rating di legalità rileva altresì nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, in quanto espressamente previsto dall'art. 95, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra i criteri premiali che si possono applicare ai fini della valutazione delle offerte.

Ministero dell'Interno e CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO QUADRO PER LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA

Art. 1

PREMESSE E CONSIDERAZIONI

Le Premesse e le Considerazioni formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art. 2

OBIETTIVI

Ministero dell'Interno e CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia concordano sulla necessità di intensificare la collaborazione fra imprese, istituzioni e Forze dell'ordine al fine di:

- › prevenire, contrastare e reprimere qualsiasi tipo di infiltrazione della criminalità organizzata nel mercato nonché di qualsivoglia fenomeno criminale che limiti direttamente o indirettamente la libertà economica delle imprese;
- › garantire un contesto sicuro, rispetto alla criminalità organizzata, così come alla criminalità diffusa e ai reati violenti e predatori, per gli

imprenditori del settore, i loro collaboratori, i familiari, i dipendenti, i clienti, i fornitori.

Art. 3

IMPEGNI DELLA CONFCOMMERCIO

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo Quadro, CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia si impegna:

- › a promuovere l'inserimento nei nuovi Statuti delle organizzazioni del sistema - o attraverso specifici Codici etici o Carte dei valori o delibere degli organi - della possibilità esplicita di costituirsi parte civile in processi legati alla criminalità organizzata e/o di svolgere attività antiracket o antiusura;
- › a prevedere l'inserimento nei nuovi Statuti delle organizzazioni del sistema - o attraverso specifici Codici etici o delibere degli organi - dell'adozione di principi che contemplino l'ipotesi di espulsione (per casi specifici, ad esempio di imprenditori condannati con sentenza definitiva per reati legati alla criminalità organizzata) e/o la sospensione degli stessi;
- › a promuovere un contesto nel quale gli imprenditori possano operare serenamente e in sicurezza, secondo principi etici e ispirati alla responsabilità sociale d'impresa, attraverso iniziative istituzionali, formative, culturali, sociali, di comunicazione finalizzate a diffondere la cultura della denuncia di fenomeni estorsivi e illegali, quali concussione, corruzione, contraffazione, lavoro nero, evasione, etc.;
- › a individuare strumenti (questionari anonimi, sportelli, etc.) - da realizzare in collaborazione con le Forze dell'ordine, il Ministero, le istituzioni preposte, l'associazionismo - idonei a rendere le organizzazioni del Sistema CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia in grado di "intercettare" fenomeni e reati che rimangono in larga parte sommersi (racket, corruzione, usura, etc.) e di consentire di conseguenza percorsi di accompagnamento degli imprenditori nella denuncia e nell'accesso ai relativi benefici previsti dalla legislazione nazionale o locale;
- › a collaborare per realizzare accordi mirati con Prefetture ed Amministrazioni locali per la trasparenza delle procedure, in caso di

investimenti significativi da parte di aziende nei settori di mercato rappresentati;

- › a collaborare con le Forze dell'ordine, il Ministero, le Prefetture, la Pubblica Amministrazione e le altre istituzioni preposte per l'individuazione di indicatori/prassi/procedure di contrasto alle infiltrazioni mafiose, in particolare nei settori/territori più esposti, nonché per la trasparenza negli appalti pubblici, nei rapporti con i fornitori e nei rapporti con la P.A.;
- › a collaborare con il Ministero, le Prefetture e altri soggetti pubblici o privati per la gestione e la valorizzazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata;
- › a promuovere la diffusione di sistemi di sorveglianza e/o sicurezza, nuove tecnologie (videocamere; database; pagamenti elettronici, quali strumenti di limitazione dell'uso del contante e tracciabilità nei pagamenti, etc.), utilizzabili sia nel contrasto alla criminalità diffusa che per quella organizzata;
- › a organizzare, in collaborazione con le Forze dell'ordine e le istituzioni preposte, incontri/seminari divulgativi/formativi (anche a distanza) per sensibilizzare le imprese su comportamenti da tenere in caso di tentativi di rapina, di estorsione, di usura, etc.;
- › a predisporre, sempre in collaborazione con le Forze dell'ordine e le istituzioni preposte, vademecum e/o materiale informativo sui medesimi argomenti.

CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia si impegna a promuovere a tutti i livelli del sistema associativo l'applicazione dei principi e delle iniziative precedentemente elencate.

L'adesione delle diverse componenti del sistema potrà avvenire nelle forme che le diverse articolazioni settoriali, territoriali e aziendali del sistema confederale reputeranno più idonee, quali specifici Codici etici, Carte dei valori, delibere degli organi, protocolli mirati, anche con l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti, istituzionali e non.

Art. 4

IMPEGNI DELLE IMPRESE AI FINI DEL RATING DI LEGALITÀ

Le imprese associate a qualsiasi livello del sistema confederale che intendono aderire al presente Protocollo ai fini del procedimento di attribuzione del rating di legalità da parte dell'AGCM sono tenute a formalizzare la propria adesione con deliberazione da parte dell'organo dotato di poteri di gestione e/o direzione.

A decorrere dalla data di adozione della delibera di adesione al Protocollo, l'impresa si impegna a:

- › adottare specifiche misure organizzative per prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità, corruzione e infiltrazioni mafiose, anche attraverso il ricorso a codici di condotta o di autoregolamentazione finalizzati a garantire la trasparenza nei rapporti con la P.A. nonché una scelta responsabile dei propri partners commerciali, subappaltatori e fornitori;
- › denunciare alle autorità pubbliche competenti ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione avanzata nei propri confronti o nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti;
- › osservare le prescrizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti;
- › ricorrere a sistemi idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e dei pagamenti delle transazioni commerciali;
- › non avvalersi, nell'ambito di procedure negoziali con la pubblica amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti.

Art. 5

COMITATO PARITETICO PER LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA

Il Ministero dell'Interno e CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia istituiscono un Comitato paritetico per la legalità, composto da due esponenti del Ministero dell'Interno e due di CONFCOMMERCIO, affiancati laddove necessario da esperti o esponenti delle rispettive strutture, con lo scopo di monitorare

l'applicazione del presente protocollo e di proporre la modifica dei contenuti per un migliore raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 6

DIFFUSIONE E DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo sarà inviato dal Ministero dell'Interno ai Prefetti e da CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia alle associazioni aderenti al sistema e ne sarà data pubblicità anche con iniziative congiunte.

Il presente protocollo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo tacito alla scadenza.

Roma, 14 luglio 2020

CODICE ETICO DI CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA

Codice Etico deliberato dall'Assemblea Straordinaria il 18 marzo 2009
Successivamente modificato il 19 giugno 2014

“PREMESSE

1. La “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l'Italia” o anche “Confederazione”, concorre a promuovere il processo di sviluppo dell'economia italiana e di crescita civile del Paese.
2. Tutte le componenti del sistema confederale, ossia:
 - i diversi livelli del sistema;
 - i dirigenti associativi;
 - i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori;
 - le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, sono titolari del rapporto associativo;
 - i rappresentanti del sistema presso enti ed organismi esterni;

sono coinvolte nel perseguimento di tale obiettivo e sono chiamate a tenere comportamenti eticamente corretti, oltre che non in contrasto con leggi, regolamenti e fonti del diritto cogenti nazionali, comunitarie ed internazionali, in linea con i principi, i valori ispiratori e gli scopi della Confederazione elencati nello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, di cui il presente Codice Etico costituisce parte integrante.

3. A tal fine, tutti i livelli del sistema confederale, ossia:
 - “Confcommercio-Imprese per l'Italia”;
 - “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Unioni Regionali;
 - “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Provinciali;
 - “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Federazioni di Settore Nazionali;
 - “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”;

nonché gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, sono tenuti ad adoperarsi affinché le disposizioni contenute nel presente Codice Etico siano rispettate ed attuate compiutamente, tanto al proprio interno, quanto presso gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo.

4. Le “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Unioni Regionali, le “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Provinciali, le “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e le “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali sono altresì tenute ad adoperarsi affinché i rispettivi Statuti siano adeguati nei termini di cui allo Statuto di “Confcommercio-Imprese per l'Italia” e mantenuti conformi, nello spirito e nella lettera, a quanto disposto nel medesimo Statuto.
5. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico.

ART.1 - DOVERI GENERALI

Tutte le componenti del sistema confederale sono tenute:

1. ad adottare modelli di comportamento ispirati all'integrità morale, deontologica e professionale;
2. ad agire con spirito di giudizio libero da condizionamenti esterni e fondato sul rispetto delle leggi dello Stato, sui valori e sulle norme della Confederazione e sui suoi obiettivi di crescita e di sviluppo nell'interesse del progresso civile, sociale ed economico del Paese e della collettività;

3. a rimuovere gli ostacoli che impediscono la più ampia ed effettiva partecipazione delle donne e dei giovani imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi alla vita associativa;
4. ad interpretare il proprio ruolo con eticità, spirito di servizio e nel rispetto delle prerogative e dei doveri ad esso connessi.

ART. 2 - DOVERI DEI LIVELLI DEL SISTEMA CONFEDERALE

1. Nei rapporti fra loro, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, si impegnano a tenere comportamenti tendenti alla massima collaborazione e, in particolare, ispirati ai seguenti principi:
 - lealtà;
 - reciproco rispetto;
 - trasparenza, in particolare nella diffusione e scambio delle informazioni;
 - correttezza, in particolare nella gestione delle candidature sotto il profilo dell'elettorato sia attivo che passivo;
 - onestà e rigore nella gestione delle risorse economiche e umane.
2. Nei rapporti con le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti:
 - a fornire una guida morale, volta ad indirizzarli verso comportamenti eticamente corretti, sia nei confronti dei consumatori che nei rapporti reciproci;
 - a tutelare e sviluppare l'immagine e la reputazione degli stessi, quali soggetti che contribuiscono al miglioramento del sistema-Paese;
 - a promuovere azioni dirette a perseguire eventuali comportamenti devianti tenuti dai soggetti di cui sopra.
3. Nei rapporti con soggetti terzi, quali Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti al

rispetto dei fondamentali principi di correttezza, trasparenza, imparzialità ed indipendenza.

ART. 3 - PRINCIPI DI GOVERNANCE DEL SISTEMA CONFEDERALE

1. Ad ogni livello del sistema confederale, la governance si attua mediante un equilibrio puntuale e rispettoso dei poteri e delle funzioni che gli Statuti assegnano a ciascun Organo e ruolo.
2. Per l'importanza dei poteri e delle funzioni loro assegnate, al Presidente e al Direttore o Segretario Generale di ogni livello del sistema confederale si richiede non solo di rispettare la legge, le norme statutarie e regolamentari ed il Codice Etico in generale, ma anche di assolvere agli specifici doveri elencati ai successivi artt. 5 e 6, al fine dello sviluppo armonico dell'intero sistema.

ART. 4 - DOVERI DEI DIRIGENTI ASSOCIATIVI

1. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori propri della Confederazione e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative, a qualunque livello del sistema confederale, non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né avere processi penali in corso per tali reati, né sentenze dichiarative di fallimento. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
2. Ad ogni livello del sistema confederale, coloro che risultano eletti o nominati componenti degli Organi associativi si impegnano:
 - ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l'Associazione di appartenenza, la Confederazione e la società, senza avvalersene per acquisire vantaggi personali;

- a permettere che siano resi pubblici gli eventuali corrispettivi economici derivanti da gettoni di presenza, indennità, emolumenti e rimborsi percepiti per l'incarico ricevuto ;
 - ad agire secondo rigidi principi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità, rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle idee e degli interessi;
 - a comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle proprie convinzioni politiche ed appartenenze territoriali o settoriali, in nome degli interessi più ampi degli associati, della Associazione di appartenenza e della Confederazione;
 - ad applicare le direttive ed i deliberati degli Organi di appartenenza e della Confederazione, esprimendo il proprio eventuale disaccordo solo nelle sedi e secondo le procedure statutariamente stabilite, promuovendo la ricerca dell'unità di intenti e della coesione all'interno della Associazione di appartenenza, della Confederazione e verso l'esterno;
 - a fornire al legislatore, alla Pubblica Amministrazione e ad ogni altra Istituzione interessata informazioni corrette e puntuali ;
 - a fare uso riservato delle informazioni acquisite in ragione del proprio incarico;
 - a proporre all'Organo di cui fanno parte idee, progetti ed iniziative conformi alla legge e non suscettibili di procurare vantaggi o privilegi indebiti a se stessi o a terzi;
 - a comunicare tempestivamente all'Organo di cui fanno parte qualunque situazione che li possa porre in conflitto di interessi con l'Associazione di appartenenza o con la Confederazione;
 - a segnalare all'Organo di cui fanno parte qualunque fatto o atto che possa recare danno o pregiudizio alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione ed a qualunque altro livello del sistema confederale;
3. a rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o legato all'attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno, anche soltanto di immagine, alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione e agli associati;

- a non partecipare, nell'esercizio della propria attività professionale, a procedure di gara, appalti o lavori in genere commissionati dalla Associazione di appartenenza, dalla Confederazione e da qualunque altro livello del sistema confederale, se non in assenza di fini di lucro;
- a non assumere incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti concorrenti o con interessi confliggenti con quelli della Confederazione.

ART. 5 - DOVERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente, ad ogni livello del sistema confederale, ha la rappresentanza politico-istituzionale dell'Associazione e quindi svolge le fondamentali funzioni di guida, orientamento strategico, impulso e vigilanza sul buon andamento dell'Associazione stessa.
2. Pertanto, il Presidente:
 - opera con equilibrio e garantisce il democratico confronto delle opinioni;
 - ha rispetto degli altri, agisce con senso di equità e coerenza;
 - contribuisce a valorizzare l'Associazione e l'intero sistema, anche attraverso la responsabilizzazione dei singoli e del gruppo;
 - promuove la cultura del valore e crea un clima di appartenenza e partecipazione al sistema;
 - si propone agli associati come esempio, consapevole che i propri comportamenti rappresentano modello di riferimento per gli altri;
 - sviluppa un dialogo continuo e costruttivo con il Direttore, favorendo un processo di reciprocità per la determinazione delle linee orientative e la loro applicazione coerente;
 - promuove la valorizzazione delle risorse umane, consapevole che rappresentano il vero patrimonio per lo sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema;
 - garantisce che l'autorità sia gestita per produrre valore nell'Associazione, nell'intero sistema e nelle persone;
 - garantisce trasparenza e completezza dell'informazione;

- sostiene un forte legame tra individui ed organizzazione, basato su lealtà e fiducia, facendosi carico dello sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema attraverso un forte investimento personale cognitivo, emotivo, relazionale.

ART. 6 - DOVERI DEL DIRETTORE O SEGRETARIO GENERALE

1. Il Direttore o Segretario Generale traduce concretamente gli orientamenti strategici definiti dal Presidente e dagli altri Organi collaborando con essi, assicura la qualità del servizio e delle relazioni, tutela l'immagine della struttura e garantisce la soddisfazione dei diversi interlocutori.
2. Pertanto, il Direttore o Segretario Generale:
 - tramite il dialogo con il Presidente e gli altri Organi contribuisce in maniera determinante alla applicazione delle strategie confederali;
 - sviluppa scelte di continuo miglioramento delle soluzioni organizzative, di anticipazione della domanda degli associati e di interpretazione dei bisogni e delle opportunità;
 - favorisce la velocizzazione della risposta e la realizzazione di soluzioni efficaci e innovative, così come la diffusione del know-how e la valorizzazione e lo sviluppo competitivo delle risorse;
 - considera fondamentale la centralità dell'associato e lo sviluppo del suo benessere;
 - ha come valori personali, oltre allo spirito di servizio, la fedeltà e la riservatezza.

ART. 7 - DOVERI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA, DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI

1. A tutti i livelli del sistema confederale, nonché presso gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli e gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo, i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori, quale che sia il loro inquadramento e la natura del rapporto lavorativo, sono tenuti:

- a rispettare con lealtà e correttezza tutte le decisioni e le norme di carattere organizzativo, gestionale e disciplinare emanate dagli organismi competenti;
- ad applicare integralmente e puntualmente il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettando le procedure in esso codificate;
- ad esercitare con pieno impegno le proprie funzioni nel rispetto dei deliberati degli Organi associativi o societari e nell'interesse della Confederazione e degli associati;
- a concordare con la struttura di appartenenza eventuali incarichi o rapporti di collaborazione con organizzazioni ed enti esterni al sistema confederale;
- a mantenere comportamenti che non arrechino alla Confederazione pregiudizio o danno, anche soltanto di immagine, nel rispetto di tutti i doveri previsti, sul piano legislativo e contrattuale, inerenti il rapporto di lavoro.

ART. 8 - DOVERI DELLE IMPRESE, DEGLI IMPRENDITORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo, si impegnano a rispettare il presente Codice Etico in ogni loro comportamento, professionale ed associativo, ai fini della salvaguardia dell'interesse generale della Confederazione.
2. Come imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:
 - ad applicare rigorosamente leggi e contratti di lavoro ed a comportarsi con correttezza ed equità di trattamento nei confronti di tutti i propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e valorizzandone i meriti;

- a salvaguardare scrupolosamente la sicurezza sul posto di lavoro ed a tutelare la salute ed il benessere psicofisico dei propri dipendenti e collaboratori;
 - ad agire con correttezza e buona fede all'interno dei mercati e nei confronti di concorrenti e fornitori;
 - a garantire i diritti dei consumatori e ad agire nei loro confronti con la massima trasparenza e correttezza;
 - a tutelare l'ambiente nell'ambito di un progresso economico ecologicamente sostenibile;
 - ad agire con integrità morale e deontologica nei confronti dello Stato, della Pubblica Amministrazione, dei Partiti politici e di ogni altra Istituzione.
3. Come associati, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:
- a partecipare attivamente alla vita associativa nel rispetto di tutti i fondamentali principi dell'associazionismo libero e democratico;
 - a contribuire alle decisioni associative in piena libertà ed autonomia, senza farsi condizionare da pressioni provenienti dall'interno o dall'esterno della Confederazione, con l'obiettivo prioritario della tutela più ampia e generale della Confederazione e comunque sempre esprimendo il massimo rispetto verso le opinioni differenti o dissenzianti;
 - a rispettare sempre e comunque gli orientamenti e le decisioni della Confederazione assunte attraverso deliberati degli Organi dirigenti dei diversi livelli del sistema, nel rispetto delle norme statutarie;
 - a non aderire ad altre associazioni con scopi confliggenti con quelli della Confederazione, e comunque a dare preventiva comunicazione alla propria Associazione di appartenenza della eventuale adesione ad altre associazioni;
 - ad informare la propria Associazione di appartenenza di ogni eventuale modificazione che riguardi il rapporto con la Confederazione o con altri associati;
 - a promuovere l'immagine della Confederazione tramite il proprio comportamento, nonché a tutelarla in ogni sede.

ART. 9 - DOVERI DEI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI ED ORGANISMI ESTERNI

1. I rappresentanti della Confederazione presso enti, istituzioni o società di natura pubblica o privata sono scelti tra gli associati, i dirigenti, i dipendenti, secondo criteri di rappresentatività e competenza, su deliberazione degli Organi competenti.
2. I rappresentanti della Confederazione sono tenuti:
 - a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente, istituzione o società in cui vengono designati, nel rispetto degli indirizzi e orientamenti forniti dalla Confederazione;
 - ad informare in maniera costante la Confederazione od i livelli competenti del sistema sullo svolgimento del loro mandato;
 - ad assumere gli incarichi per spirito di servizio e non per esclusivi o prevalenti vantaggi personali;
 - a rimettere il mandato qualora non possano per qualsivoglia motivo espletarlo in modo adeguato o per sopravvenute incompatibilità o comunque su richiesta degli Organi dirigenti della Confederazione che hanno deliberato la designazione;
 - ad informare la Confederazione e a concordare con essa ogni ulteriore incarico presso l'ente, l'istituzione o la società in cui sono stati designati.
3. Prima di accettare l'incarico, coloro che sono stati designati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente Codice Etico. Il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione impedisce la nomina.
4. Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali si impegnano a dare comunicazione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", periodicamente e qualora ne sia fatta richiesta, dei loro rappresentanti in enti, istituzioni o società.

ART. 10 - IL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO”

1. I principi contenuti nel presente Codice Etico sono tra quelli alla base del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” che “Confcommercio-Imprese per l'Italia” e che gli altri livelli del sistema confederale, gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, nonché gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo possono adottare.
2. Il “Modello di organizzazione, gestione e controllo”, una volta adottato è trasmesso al Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l'Italia” .

ART. 11 - ORGANI DI VIGILANZA

1. A livello nazionale, sull'applicazione del Codice Etico e del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” adottato da “Confcommercio-Imprese per l'Italia” vigila il Collegio dei Probiviri costituito presso la stessa “Confcommercio-Imprese per l'Italia” .
2. Agli altri livelli del sistema confederale, sull'applicazione del Codice Etico e del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” eventualmente adottato dalle “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Unioni Regionali, dalle “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Provinciali, dalle “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e dalle “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali vigila il Collegio dei Probiviri, o l'Organo ad esso corrispondente, costituito presso ciascun livello.

CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA
UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA
Piazza G.G. Belli, 2 00153 Roma (RM)
Tel. +39 06.58.66. 448 · 292 ·670
mail. sicurezza@confcommercio.it
website. www.confcommercio.it/legalita-e-sicurezza



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA